

VERBALE D'INCONTRO

Il giorno 30 ottobre 2013, in Roma

Tra

Federcasse – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane;

e

Dircredito;

Fabi – Federazione Autonoma Bancari Associati;

Fiba/Cisl – Federazione Italiana Bancari Assicurativi;

Fisac/Cgil – Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;

Sincra/Ugl Credito;

Uilca – Uil Credito e Assicurazioni;

le Parti, ad esito dell'accordo raggiunto in pari data per la revisione del *Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo* di cui al DM 157/2000 e successive modificazioni, si sono incontrate per definire un'intesa in merito al versamento del contributo dello 0,50% di cui all'art. 12 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 21 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA, sottoscritto in data 21 dicembre 2012.


Al termine del confronto le Parti

convengono quanto segue

Con riferimento alle previsioni contenute nell'art. 12 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 21 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA, sottoscritto in data 21 dicembre 2012, in merito alla misura del contributo ordinario mensile dello 0,50%, definita complessivamente per l'alimentazione del *Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità* (FOCC) e del *Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo* di cui al DM 157/2000 e successive modificazioni, in modo da evitare duplicazioni si conferma l'impegno assunto in sede di rinnovo contrattuale circa la ripartizione nella misura di 3/4 a carico del datore di lavoro e di 1/4 a carico del lavoratore.

Tale ripartizione verrà mantenuta, tempo per tempo, anche a seguito delle eventuali modifiche apportate.

Avendo definito nel Regolamento del Fondo di Solidarietà di Settore la misura del contributo ordinario nella misura dello 0,36% (ripartita in 0,24% a carico del datore di lavoro e 0,12% a carico






dei lavoratori), la quota da destinare al FOCC è conseguentemente fissata nella misura dello 0,14% (di cui lo 0,135% a carico del datore di lavoro e lo 0,005% a carico dei lavoratori).

Resta inteso che eventuali successive modifiche che riguardino anche una sola delle due contribuzioni, comporteranno l'automatica modifica dell'altra, al fine di mantenere invariato il rapporto di 3/4 e 1/4.

Il versamento, dalla data del 1 Giugno 2013, del contributo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, previsto dal citato art. 12 dell'Accordo di rinnovo del CCNL, sottoscritto in data 21 dicembre 2012, sarà regolato secondo le modalità che le Parti individueranno.

FEDERCASSE

Aggiunto dall'Eslee

 DIRCREDITO	 FABI	 FIBA/CISL	 FISAC/CGIL	 SINGRA UGL Credito	 UILCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------